

IV PROGRAMMA ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

2019-2021

1. INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DIFFUSIONE DELLA CULTURA
2. SCAMBI NEL SETTORE EDUCATIVO CULTURALE
3. COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE E COOPERAZIONE SCIENTIFICA, TECNOLOGICA
4. BORSE DI STUDIO
5. ARTE E CULTURA
6. SCAMBI NEL SETTORE DELLA RADIOTELEVISIONE
7. DISPOSIZIONI FINALI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominati "le Parti", animati dal desiderio di intensificare la cooperazione culturale e scientifica e nell'intento di contribuire al rafforzamento dei rapporti di collaborazione ed amicizia tra i popoli d'Italia e dell'Uruguay attraverso l'incremento degli scambi culturali, artistici e scientifici, hanno convenuto, sulla base dell'art. 8 dell'Accordo Culturale italo-uruguaiano del 1° ottobre 1985, il seguente Programma per gli anni 2019-2021.

1. INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DIFFUSIONE DELLA CULTURA

1.1. Le Parti convengono che la conoscenza delle rispettive lingue e culture è essenziale per l'approfondimento dei rapporti culturali e per una migliore comprensione reciproca della realtà politica, economica e sociale dei due Paesi. Le Parti riconoscono l'importanza dello sviluppo dell'insegnamento e della diffusione della lingua e della cultura italiana in Uruguay, in relazione alle aspettative della cospicua comunità di origine italiana. Esse pertanto si adopereranno affinché tale reciproca conoscenza possa raggiungere un livello adeguato all'importanza dei vincoli che uniscono storicamente i due Paesi.

1.2 Le Parti prendono nota con soddisfazione dell'attività didattica e di diffusione della lingua e cultura italiana svolta in Uruguay dall'Istituto Italiano di Cultura di Montevideo, dal Centro Assistenza Scolastica Italo Uruguaiana (CASIU), dalla Scuola Italiana di Montevideo, riconosciuta dallo Stato italiano come paritaria, dal Comitato della Società Dante Alighieri e dal *Centro de Lenguas Extranjeras* (CELEX) della *Universidad de la República (UdelaR)*, dall'Istituto di Lettere della *Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UdelaR)*, la *Carrera de Traductorado* della *Facultad de Derecho*

della UdelaR e dall'Amministrazione Nazionale della Scuola Primaria (ANEP) attraverso il *Consejo de Educación Inicial y Primaria* (CEIP), i Centri di Lingue Straniere (CLE) e l'Istituto dei Professori di Artigas (IPA) del *Consejo de Formación en Educación* (CFE).

1.3 La Parte italiana, in relazione alla Scuola Italiana di Montevideo, esprime l'auspicio che nelle Università dell'Uruguay si riconosca il Livello B2 di italiano per tutti gli alunni che ottengono il diploma italiano, dopo avere superato positivamente l'esame finale.

1.4 Le Parti esprimono inoltre soddisfazione per lo svolgimento in Uruguay di corsi di lingua e cultura italiana nella scuola primaria, attivati nell'ambito della relativa Convenzione tra l'Ambasciata d'Italia e il *Consejo de Educación Inicial y Primaria* (CEIP) e realizzati grazie alla collaborazione degli Enti Gestori dei corsi di lingua e cultura italiana che, per questo scopo e nell'ambito delle risorse disponibili, ricevono contributi ministeriali.

1.5 Le Parti prendono atto e riconoscono il lavoro realizzato dai Centri di Lingua Straniera del *Consejo de Educación Secundaria* dell'ANEP, in cui si svolgono corsi di lingua straniera rivolti a studenti della scuola media pubblica, tra cui l'italiano. Oltre ai corsi impartiti presso i Centri di Lingua Straniera, le Parti si impegnano ad attivare corsi di lingua italiana nelle classi del ciclo basico della scuola uruguaiana (corrispondenti a quelle della scuola secondaria di primo e secondo grado italiana) nell'ambito delle attività che si svolgono in orario extracurricolare. Detta attivazione avrà luogo in alcune scuole di Montevideo e dell'interno del Paese.

1.6 In relazione ai paragrafi 1.4 e 1.5, le Parti si impegnano a predisporre una certificazione di italiano al termine dei corsi svolti presso la scuola primaria, così come al termine dei corsi svolti presso le scuole del ciclo basico uruguaiano. A tale fine, le Parti realizzeranno consultazioni e approveranno il tipo di certificato che risulti più' adeguato.

Parimenti le Parti si impegneranno affinché sia rilasciata la certificazione linguistica in quei percorsi della scuola secondaria di secondo grado uruguaiana in cui si studia la lingua italiana.

1.7 Le Parti riconoscono il lavoro realizzato dalle Istituzioni competenti per la formazione dei docenti di lingua italiana come lingua straniera a partire dall'anno 1951, e si impegnano a favorire l'organizzazione di iniziative per rafforzare detta formazione, quali accordi con università italiane, come Perugia, Siena, Venezia e Pisa.

1.8 Le Parti prendono atto con mutua soddisfazione del lavoro realizzato nel corso della prima tappa, tra il 1999 e il 2014, del Lettorato presso la *Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República*.

Tale programma risponde alla necessità di cooperare nello sviluppo dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana in seno alla "Universidad de la República" e offrire una formazione permanente a tutti i docenti di italiano attraverso corsi di aggiornamento, organizzati annualmente in sei (6) moduli ad opera di docenti universitari locali e italiani invitati. A tale riguardo la Parte uruguaiana accoglie con favore la reintroduzione del Lettorato nel 2019, mediante la recente nomina di una nuova docente che svolgerà tale mansione per un periodo di sei anni ed esprime l'auspicio che detto Lettorato sia rinnovato regolarmente. La Parte italiana verificherà la possibilità di venire incontro a tale auspicio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

In questo senso, le Parti prendono nota con soddisfazione dell'accordo esistente tra l'Università degli Studi di Roma Tre, la Facoltà di Lettere e Filologia dell'Università di Macerata e la *Facultad de Humanidades (Instituto de Linguística)* dell'*Universidad de la República*, che prevede di:

- a) Incrementare l'insegnamento della lingua italiana come lingua settoriale nell'ambito di altre Facoltà come Giurisprudenza, Architettura, Scienze, Scienze della Comunicazione, ecc.
- b) Promuovere seminari e indagini su temi di interesse reciproco, come l'immigrazione italiana in Uruguay e il sostrato culturale e linguistico italiano esistente nel Paese.
- c) Inviare docenti e ricercatori per partecipare al Corso di Formazione Permanente annuale rivolto ai professori di italiano in Uruguay, realizzato da UdelaR, in settori come Storia della lingua italiana, Letteratura italiana, Didattica della Lingua italiana, Storia moderna e contemporanea del cinema, ecc.

1.9 La Società Dante Alighieri considera l'Uruguay un'area di sviluppo prioritario e intende proseguire la propria attività orientata alla promozione della lingua italiana tramite:

- 1) l'insegnamento dell'italiano come lingua straniera;
- 2) la formazione professionale dei docenti e la costituzione di una rete di formatori;
- 3) la diffusione della certificazione PLIDA delle conoscenze della lingua che la Dante Alighieri, partecipando insieme ad alcune università italiane al consorzio CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, offre agli studenti di italiano nel mondo.

1.10 Le Parti si impegnano a rafforzare la diffusione delle rispettive lingue attraverso i mezzi audiovisivi e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, oltre che per mezzo di sinergie con siti web specializzati nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera. Al riguardo, si riconosce lo sforzo realizzato da ANEP che, attraverso il *Consejo de Formación en*

Educación impartisce lezioni rivolte a studenti di formazione docente di italiano in modalità virtuale. La Parte italiana segnala la possibilità di collaborazione con il Consorzio ICON dell'Università di Pisa per pianificare corsi di aggiornamento di didattica per l'italiano come lingua straniera, similmente a quanto si sta realizzando a favore dei docenti di italiano della scuola primaria.

2. SCAMBI NEL SETTORE EDUCATIVO E CULTURALE

2.1 Allo scopo di favorire la conoscenza reciproca della cultura, dei sistemi di istruzione e dei metodi di insegnamento, le Parti si adopereranno per facilitare lo scambio di libri ed altro materiale didattico.

2.2 Le Parti concordano che le eventuali iniziative di scambi in materia educativa e culturale saranno definite, tra i competenti organismi ed istituzioni dei due Paesi per le vie diplomatiche.

3. COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE E COOPERAZIONE SCIENTIFICA, TECNOLOGICA

3.1 Le Parti favoriranno la collaborazione tra le istituzioni di formazione terziaria non universitaria, le Università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli altri Istituti di Istruzione superiore, nonché gli Enti di ricerca dei due Paesi. Esse si informeranno reciprocamente, attraverso le Rappresentanze Diplomatiche e i Ministeri competenti, sulle intese interuniversitarie vigenti e su quelle che verranno concluse successivamente.

3.2 Le Parti auspicano azioni comuni e concordate al fine di favorire l'applicazione del Programma Esecutivo e di approfondire temi di collaborazione, come il possibile riconoscimento dei titoli di studio, con la finalità di facilitare la continuazione degli studi presso le università dei due Paesi.

3.3 Le Parti auspicano, anche al fine di favorire la mobilità degli studenti, la costituzione di una Commissione di esperti ad hoc, con il compito di valutare e approfondire le conoscenze delle rispettive normative sull'istruzione superiore. Tali attività sono propedeutiche all'elaborazione di una bozza di Accordo bilaterale per un reciproco riconoscimento dei titoli ai fini del proseguimento degli studi nelle Università e istituti di formazione superiore dei due Paesi. Si favoriranno altresì nel rispetto dell'autonomia universitaria, progetti di titoli accademici congiunti italo-uruguaiani.

3.4 Le Parti, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, effettueranno uno scambio annuale, nel periodo di validità del presente Programma, di due (2) docenti universitari e/o ricercatori universitari o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per visite della durata di otto (8) giorni,

dando priorità a quegli scambi che costituiscono il presupposto per l'inizio di collaborazioni interuniversitarie future e prevedano la messa a punto di programmi di ricerca comuni.

3.5 Le Parti favoriranno ed intensificheranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

3.6 Le Parti incoraggeranno e faciliteranno lo sviluppo di rapporti congiunti tra organismi, università, centri di ricerca, istituzioni ed altri enti pubblici e privati dei due Paesi. Si incrementerà l'interscambio nelle aree tecnologiche ed innovative, con particolare riguardo alle energie rinnovabili ed alle biotecnologie, e in quella del restauro architettonico.

2. BORSE DI STUDIO

4.1 Durante il periodo di validità del presente Programma, le Parti si impegnano a valutare, annualmente e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la possibilità di offrire un adeguato numero di borse di studio ai cittadini della controparte.

3. ARTE E CULTURA

Mostre

5.1 Durante il periodo di validità del presente Programma, le Parti promuoveranno l'organizzazione e lo scambio di mostre d'arte di alto interesse culturale, anche con riferimento al settore del design. Le disposizioni relative allo scambio di mostre di cui sopra saranno concordate per le vie diplomatiche.

Cinema

5.2 Le Parti favoriranno la collaborazione nel settore cinematografico anche attraverso la reciproca partecipazione alle rassegne cinematografiche che hanno luogo in Italia e in Uruguay e favoriranno la collaborazione tra enti, associazioni e professionisti del settore.

Le Parti realizzeranno ogni sforzo per facilitare l'entrata nell'altro Paese, compatibilmente con le proprie legislazioni interne, di persone o gruppi per missioni o attività inerenti il settore cinematografico, nel quadro del presente Programma.

Le Parti s'impegnano a favorire la presenza di produttori e registi nei rispettivi mercati cinematografici e dell'audiovisivo, nonché lo sviluppo di progetti congiunti di formazione inerenti al settore cinematografico.

Le Parti si impegnano ad individuare forme che favoriscano lo sviluppo congiunto e la coproduzione di progetti cinematografici e audiovisivi, in base agli accordi già firmati o a quelli che potranno essere sottoscritti in futuro.

Musica, Teatro e Danza

5.3 Le Parti favoriranno la realizzazione di spettacoli e tournée di gruppi o singoli artisti particolarmente qualificati e favoriranno la collaborazione e gli scambi tra gli enti e associazioni di maggior rilievo nei rispettivi Paesi. Per quanto riguarda la Parte uruguaiana sono rilevanti il *Servicio Oficial de Difusión Radiotelevisión y Espectáculos* (SODRE) e il Teatro Solís, per l'importante ruolo svolto nella diffusione della cultura nazionale. I relativi dettagli, compresi quelli di ordine finanziario, saranno definiti per le vie diplomatiche.

Protezione del Patrimonio culturale

5.4 Le Parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali, con azioni di prevenzione, recupero e restituzione, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 1970 sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali.

Allo stesso modo, la Parte italiana si dichiara disposta, qualora richiesto, a inviare esperti nel campo della lotta contro il traffico illecito di beni culturali e archeologici, per lo svolgimento di corsi di formazione in materia di prevenzione, recupero e restituzione di detti beni.

5.5 Le Parti porranno particolare attenzione a collaborare nell'attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Le Parti si impegnano, altresì, a collaborare nell'attuazione degli obblighi prescritti dalla Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

Diritti d'Autore

5.6 Le Parti auspicano di sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi, per il tramite delle rispettive amministrazioni governative competenti per materia.

Biblioteche, Traduzioni e Archivi

5.7 Le Parti incoraggeranno lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra le Biblioteche, Accademie e Istituzioni culturali dei due Paesi.

5.8 Durante il periodo di validità del presente Programma Esecutivo, la Parte italiana si dichiara disponibile, qualora richiesto, ad inviare esperti nel settore della biblioteconomia, della conservazione, del restauro, della catalogazione,

dell'informatica, dell'edilizia bibliotecaria e della promozione dei beni librari. I relativi dettagli verranno stabiliti per le vie diplomatiche.

5.9 La Parte italiana informa dell'esistenza dei seguenti premi e contributi:

- Premi e/o contributi finanziari (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) a editori e traduttori italiani e/o stranieri che elaborino proposte finalizzate alla diffusione della cultura italiana per la divulgazione del libro italiano, per la traduzione di opere letterarie e scientifiche nonché per la traduzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinate ai mezzi di comunicazione di massa. Le richieste dovranno essere inviate per le vie diplomatiche.
- “Premi Nazionali per la traduzione”, conferiti a traduttori ed editori italiani e stranieri dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali).

5.10 Le Parti incoraggeranno la partecipazione reciproca a Fiere internazionali del libro, così come la realizzazione di mostre del settore in Italia ed in Uruguay.

5.11 Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra l'Archivio nazionale della Repubblica Orientale dell'Uruguay e la Direzione Generale Archivi della Repubblica Italiana mediante lo scambio di pubblicazioni e di copie di documenti, iniziative scientifiche comuni e la stipula di accordi di cooperazione scientifica e tecnica.

Durante il periodo di validità del seguente Protocollo, l'Archivio nazionale e la Direzione Generale Archivi si accorderanno per le visite di studio e di ricerca negli Archivi dei due Paesi.

5.12 Le Parti favoriranno la consultazione dei documenti archivistici di carattere storico diplomatico nelle rispettive sedi che ne curano la conservazione, sulla base della normativa vigente in entrambi i Paesi e sul principio della reciprocità.

5.13 La Parte italiana si dichiara disponibile, qualora richiesta, ad inviare esperti nel settore della conservazione e del restauro del patrimonio culturale anche sommerso o per la realizzazione di corsi di formazione nel campo della conservazione e del restauro del patrimonio culturale. L'Istituzione di riferimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo sarà l'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro. L'Istituzione di riferimento della Parte uruguaiana sarà la Commissione per il Patrimonio Culturale della Nazione del Ministero dell'Educazione e Cultura.

I dettagli, incluse le clausole finanziarie, saranno definiti per le vie diplomatiche.

4. SCAMBI NEL SETTORE DELLA RADIOTELEVISIONE

6.1 Le Parti favoriranno reciprocamente gli scambi nel settore radiofonico e televisivo attraverso intese dirette fra gli organismi interessati.

5. DISPOSIZIONI FINALI

7.1 Il presente Programma Esecutivo non esclude la possibilità di concordare, per le vie diplomatiche, altre iniziative in esso non previste, preventivamente autorizzate dalle Amministrazioni competenti.

7.2 Le Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci annuali.


7.3 Il presente Programma sarà attuato in base alla rispettiva legge nazionale e in conformità agli obblighi internazionali e, per quanto riguarda l'Italia, a quelli derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea, e, per quanto riguarda l'Uruguay, a quelli derivanti dall'appartenenza al MERCOSUR.

7.4 L'Allegato costituisce parte integrante del presente Programma.

7.5 Il presente Programma entrerà in vigore il giorno della sua firma e rimarrà valido fino alla firma di quello successivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Firmato a Montevideo il 1° marzo, in due originali, in lingua italiana e spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.


Per il Governo
della Repubblica Italiana


Per il Governo
della Repubblica Orientale
dell'Uruguay

ALLEGATO

CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

Scambi di visite

Lo scambio di visite, previsto dai punti 3.4 (docenti/ricercatori) del presente Programma sarà regolato come segue:

1. La Parte inviante comunicherà alla Parte ricevente, attraverso i canali diplomatici, con tre (3) mesi di anticipo quanto segue:

- il nome e la nazionalità del candidato, che deve essere italiana o dell'Unione Europea per coloro che si recano in Uruguay e uruguaiana per coloro che si recano in Italia;
- il *curriculum* e la conoscenza di lingue straniere;
- il programma proposto per la visita, con l'indicazione dei titoli di eventuali conferenze e il nome del professore e del relativo dipartimento/facoltà universitaria o istituzione ospitante;
- le date e la durata della visita.

2. La Parte ricevente dovrà confermare la sua accettazione della visita, per le vie diplomatiche, di regola con un anticipo minimo di un mese sulla data di partenza.

3. La Parte inviante sosterrà i costi del viaggio da una Capitale all'altra e ritorno.

4. La Parte ricevente sosterrà le spese di viaggio all'interno del suo territorio dalla Capitale alla sede della visita.

5. Per i docenti/ricercatori italiani che si recheranno in Uruguay, la Parte italiana sosterrà anche gli oneri di viaggio derivanti da eventuali spostamenti interni per raggiungere la sede della visita.

6. La Parte italiana offrirà agli ospiti uruguaiani, per scambi della durata di otto giorni, il pagamento di una diaria giornaliera onnicomprensiva di € 120,00 per i primi 6 giorni e di € 93,00 per il settimo e l'ottavo giorno. La Parte uruguaiana offrirà vitto e alloggio per un periodo di 8 giorni.

7. Entro un mese dalla conclusione delle visite di cui all'art. 3.4, i docenti dovranno presentare una sintetica relazione sulla ricerca effettuata, attraverso le vie diplomatiche.